COPIA

DELIBERAZIONE N.30 DEL 28-07-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VALIDAZIONE E APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18:30 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

DI FLORIO GRAZIANA	**SINDACO**	**Presente**
DI FRANCESCO ORESTE	**CONSIGLIERE**	**Presente**
MARCOVECCHIO MANUELE	**CONSIGLIERE**	**Assente**
D'Angelo Filippo	**CONSIGLIERE**	**Presente**
PAGLIONE ALESSANDRO	**CONSIGLIERE**	**Presente**
BOSCHETTI TOMMASO	**CONSIGLIERE**	**Presente**
ANTENUCCI ANGELA	**CONSIGLIERE**	**Presente**
DI STEFANO SIMONA	**CONSIGLIERE**	**Presente**
FITTI VALENTINA	**CONSIGLIERE**	**Assente**
D'AMICO CAMILLO	**CONSIGLIERE**	**Presente**
ANTENUCCI MARCO	**CONSIGLIERE**	**Presente**
POLLUTRI ANGELO	**CONSIGLIERE**	**Assente**
BOSCHETTI ROBERTA	**CONSIGLIERE**	**Presente**

Presenti N. 10	Assenti N. 3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. ssa Rosanna Panella ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. A) del TUEL approvato con D. Lgs. n.267/2000.

Constatato che il numero legale dei presenti è legale per la validità della seduta il **Presidente** D'Angelo Filippo espone l'oggetto inscritto all' ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
    - *"… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga …"* (lett. f);
    - *"… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …"* (lett. h);
    - *"… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …"*;

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", ed in particolare l'art. 6, rubricato ""Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "… dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Cupello, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore del servizio di trasporto e raccolta Ditta Sapi ammonta ad € 386.632,48;
- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal Consorzio Civeta per conferimento ammonta ad € 111.539,28;
- per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale lo stesso ammonta complessivamente ad € 209.124,57;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa dalla SAPI (gestore per il comune di Cupello del servizio di raccolta porta a porta e trasporto all'impianto dei rifiuti Solidi Urbani) ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Rilevato che il competente Responsabile del Servizio Tributi ha verificato e attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR, avvalendosi del Supporto della Società Maggioli M.T. per la verifica contabile dei dati e trasmessi dal Gestore relativi alle annualità utili ai fini della corretta redazione del Piano;

Richiamate le *"... Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ..."* nelle quali viene dato atto che *"... il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...";*

Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che *"... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...";*

Richiamata l'ulteriore Nota di approfondimento IFEL*, "La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021)*, del 02.03.2020;

Preso atto che sono stati elaborati nel Piano i seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella

relazione di accompagnamento che verrà trasmessa all'Autorità insieme alla presente determinazione e alla delibera di approvazione delle tariffe Tari 2020:

(b): fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, che può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2 MTR);

- **b** $(1+\omega_a)$ $(1+\omega_a)$: fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω_a ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,1 e 0,4**,** in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ $\gamma_{2,a}$ di cui all'art. 16.2 (Vedi art. 2.2 MTR)
- **rateizzazione (r):** numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'ente territorialmente competente fino ad un massimo di 4; (Vedi art. 2.2 MTR)
- **(X_a)**: coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;(Vedi art. 4.3 MTR)
- **(QL_a)**: coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4 MTR;
- **(PG_a):** coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4. MTR;
- coefficiente di gradualità (1 +)[1], dato dalla seguente somma: = + + (Vedi art. 16 MTR), dove

  - $\gamma_{1,a}$ $\gamma_{1,a}$ - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%
  - $\gamma_{2,a}$ $\gamma_{2,a}$ Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo
  - $\gamma_{3,a}$ $\gamma_{3,a}$ Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio:

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651*[2] *e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più*

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in appalto con gara ad evidenza pubblica;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*

- il comma 654 ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";*

- il comma 683, in base al quale *"...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*";

Rilevato che per il Comune di Cupello, utilizzando l'allegato 2 "modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard" proposto dalle linee guida interpretative del Ministero dell'Economia, risulta un costo standard complessivo pari a € 352,52 €/t;

Evidenziato che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC) è risultato superiore al costo standard complessivo di cui sopra e lo scostamento è determinato dalla circostanza che il dato del fabbisogno riferito a questo Ente risale all'anno 2018 e quindi non tiene conto degli eventuali livelli qualitativi e quantitativi del servizio intervenuti negli ultimi anni, inoltre il territorio del Comune di Cupello che si estende per circa km 47,00 e nelle contrade presenta abitazioni sparse che per la raccolta differenziata porta a porta comporta maggiori costi del servizio di Igiene Urbana.

Per tale finalità questo Ente ha espletato una gara d'appalto del Servizio di Raccolta Rifiuti Solidi Urbani con l'intento di risparmiare sul servizio aumentando la percentuale della Raccolta differenziata così da consentire in un breve periodo una rapida convergenza del costo verso il fabbisogno standard;

Considerato che nelle citate linee guida lo stesso Dipartimento delle Finanze ha chiarito che " i fabbisogni standard del Servizio Rifiuti, possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'Ente, di valutare l'andamento della gestione" e ancora che "i dati attualmente disponibili sono stati elaborati con riferimento a finalità perequative e

pensati per la ripartizione del fabbisogno di solidarietà comunale, per cui potrebbero non corrispondere alle finalità cui sottende il richiamato comma 653";

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2020 di **€ 707.296,33** così ripartiti;

COSTI FISSI €. 328.907,72

COSTI VARIABILI € 378.388,61

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, *"... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ..."*;

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019 e conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 in data 23.04.2020 con la quale sono state confermate le tariffe della TARI 2019 e il PEF tari 2019 da applicare ai fini dell'elaborazione dell'acconto del ruolo tari 2020;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione risultano preventivamente espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile rispettivamente da parte del responsabile dell'area tributi e del responsabile dell'area economico finanziaria, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti reso con verbale n. 17 del 23/07/2020 ed acquisito al prot. n. 4964 stesa data;

Con voti favorevoli n.7, contrari n. 0 e astenuti n. 3 (Boschetti Roberta, D'Amico e Antenucci Marco) su n. 10 consiglieri presenti e n. 7 votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare,

il piano finanziario allegato alla presente deliberazione redatto con i valori dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario così come indicati in narrativa, che la Delibera n. 443/2019 di ARERA;

2) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 *"…. Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione …*";

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

4) di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co.4 del D. lgs. n. 267/2000 con separata votazione avente il seguente esito: voti favorevoli n.7, contrari n. 0 e astenuti n. 3 (Boschetti Roberta, D'Amico e Antenucci Marco) su n. 10 consiglieri presenti e n. 7 votanti, espressi per alzata di mano.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Filippo D'Angelo

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Rosanna Panella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, visti gli atti,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Cupello, lì 06-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dott. ssa Rosanna Panella

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO

Cupello, lì 06-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ssa Rosanna Panella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-07-2020

☑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Cupello, lì 06-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dott. ssa Rosanna Panella

COMUNE DI CUPELLO
Provincia di Chieti

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2020

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario.*

Il ***piano finanziario***, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

La redazione del presente documento è finalizzata all'esigenza del Comune di emettere provvedimenti relativi alla tariffa in coerenza con il metodo ARERA rendendo trasparente l'intero sistema che consente di calcolare gli importi da attribuire alle diverse categorie di utenza.

Per la verifica della congruità dei dati questo ente ha adottato le modalità di sviluppo indicate nel documento MTR concernente il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 deliberato il 31 ottobre 2019 con n.443.

Il seguente documento riassume, dandone evidenza, i risultati ottenuti seguendo quanto prescritto nei regolamenti deliberati da ARERA ed in particolare le fasi indicate ne MTR deliberazione 443/2019/Rif.

La procedura della redazione del PEF anno 2020 prevede che il lo stesso sia trasmesso all' ARERA dopo la validazione dei dati trasmessi dal Gestore de Servizio da parte del Responsabile dei Tributi e dopo l'approvazione del Consiglio Comunale;

Il piano Economico Finanziario comprende:

a) il programma degli interventi necessari;
a) il piano finanziario degli investimenti;
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:
a) il modello gestionale organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2020

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	**CGIND** Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	**CSL** costi di lavaggio e spazzamento strade	**38.394,49 €**
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	**38.394,49 €**
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	**124.787,71 €**
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	**CRD** costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	**191.972,43 €**
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	**9.669,45 €**
CC Costi comuni	**CARC** Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		**61.012,81 €**
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		**85.893,67 €**
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		**90.178,59 €**
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		**41.938,51 €**
CK Costi d'uso del capitale	**Amm** Ammortamenti		**30.715,59 €**
	Acc Accantonamento		**0,00 €**
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		**0,00 €**
	- di cui per crediti		**0,00 €**

	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento			0,00 €
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie			0,00 €
	R Remunerazione del capitale			26.876,14 €
	Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso			0,00 €
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	**COI tv** Costi operati incentivanti variabili			0,00 €
	COI tf Costi operati incentivanti fissi			0,00 €
AR Proventi e ricavi	**AR** Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti			0,00 €
	AR_{CONAI} Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI			27.283,19 €
	fattore sharing **b**	0,60	fattore sharing **ω**	0,40
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti **dopo sharing**			0,00 €
	$b(1+\omega)AR_{CONAI}$ Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI **dopo sharing**			22.917,88 €
RC Conguagli	**RCtv** Componente a conguaglio relativa ai costi variabili			0,00 €
	RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi			0,00 €
	coefficiente gradualità **γ**	0,50	rateizzazione **r**	1
	$(1+\gamma)RCtv/r$ Componente a conguaglio relativa ai costi variabili **dopo sharing**			0,00 €
	$(1+\gamma)RCtf/r$ Componente a conguaglio relativa ai costi fissi **dopo sharing**			0,00 €
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili			36.482,41 €
	Oneri fissi			15.385,20 €

Voci libere per costi fissi:	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 €	0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €		

Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	**0,00 €**	Voce libera 5 €	**0,00 €**
	Voce libera 6 €	**0,00 €**		

Detrazioni	**Df** detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020	**61.487,28 €**
Limiti di crescita	**p** Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	**1,60%**
	TVa-1 Costi totali anno precedente	**0,00 €**
Costi fissi effettivi		**328.907,72 €**
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente		**0,00 €**
TF - Totale costi fissi	*ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COltf+(1+y)RCtf/r-Df*	**328.907,72 €**
Costi variabili effettivi		**378.388,61 €**
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente		**0,00 €**
TV - Totale costi variabili	*ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COltv-b(AR)-b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r*	**378.388,61 €**
Costi totali	*ΣT = ΣTF + ΣTV*	**707.296,33 €**

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	**0,00**	Kg rifiuti utenze non domestiche	**0,00**	Kg totali	**0,00**
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	*ΣTd = Ctuf + Ctuv* *€ 487.044,26*	**% costi fissi utenze domestiche**	**68,86%**	**Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche**	*Ctuf = ΣTF x 68,86%*	**€ 226.485,86**
		% costi variabili utenze domestiche	**68,86%**	**Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche**	*Ctuv = ΣTV x 68,86%*	**€ 260.558,40**
Costi totali per utenze NON domestiche	*ΣTn = Ctnf + Ctnv* *€ 220.252,07*	**% costi fissi utenze non domestiche**	**31,14%**	**Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche**	*Ctnf = ΣTF x 31,14%*	**€ 102.421,86**
		% costi variabili utenze non domestiche	**31,14%**	**Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche**	*Ctnv = ΣTV x 31,14%*	**€ 117.830,21**

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2018 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	**€ 487.044,26**	*Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche*	**€ 226.485,86**
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	**€ 260.558,40**

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	**€ 220.252,07**	*Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche*	**€ 102.421,86**
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	**€ 117.830,21**

Ciclo integrato RU	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – **CRT**	**38.394,49 €**
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – **CTS**	**124.787,71 €**
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – **CTR**	**9.669,45 €**
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – **CRD**	**191.972,43 €**
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI^{EXP}_{TV}	**0,00 €**
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – **AR**	**0,00 €**
Fattore di sharing – **b**	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – **b(AR)**	**0,00 €**
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}	**27.283,19 €**
Fattore di sharing – **b(1+ω)**	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	**22.917,88 €**
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – **RCtv**	**0,00 €**
Coefficiente di gradualità **(1+ɣ)**	0,50
Rateizzazione **r**	1
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – **(1+ɣ)RCtv/r**	**0,00 €**
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	**36.482,41 €**
Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	**378.388,61 €**
Riclassificazione per vincolo Arera su costi variabili anno precedente	**0,00 €**
$\sum TV_a$ totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	**378.388,61 €**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – **CSL**	**38.394,49 €**
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - **CARC**	**61.012,81 €**
Costi generali di gestione - **CGG**	**85.893,67 €**
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - **CCD**	**90.178,59 €**
Altri costi - **COal**	**41.938,51 €**
Costi comuni – **CC**	**237.085,07 €**
Ammortamenti - **Amm**	**30.715,59 €**
Accantonamenti - **Acc**	**0,00 €**
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	**0,00 €**
- di cui per crediti	**0,00 €**
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	**0,00 €**
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	**0,00 €**
Remunerazione del capitale investito netto - **R**	**26.876,14 €**
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{lic}	**0,00 €**
Costi d'uso del capitale - **CK**	**57.591,73 €**
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI^{EXP}_{TF}	**0,00 €**
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC_{TF}	**0,00 €**
Coefficiente di gradualità **(1+ ɣ)**	0,50
Rateizzazione **r**	1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	**0,00 €**
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	**15.385,20 €**
Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	**328.907,72 €**
Riclassificazione per vincolo Arera su costi variabili anno precedente	**0,00 €**
$\sum TF_a$ totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	**328.907,72 €**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2020	**61.487,28 €**
Totale PEF Arera	**768.783,61 €**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	**707.296,33 €**

Grandezze fisico-tecniche

percentuale raccolta differenziata **% rd**	**50,63**
ton rifiuti q_{a-2}	**1.613,13**
costo unitario effettivo €cent/ton	**433,76 €**
fabbisogno standard €cent/ton	**352,52 €**
costo medio settore €cent/ton	**568.660,58 €**

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ_1	**-0,30**
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2	**-0,15**
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3	**-0,05**
Totale γ	**-0,50**
Coefficiente di gradualità (1+γ)	**0,50**

Verifica del limite di crescita

rpi_a	**1,70**
coeff. di recupero di produttività - X_a	**0,10**
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	**0,00**
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a	**0,00**
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe – p	**1,60**
(1+p)	**1,0160**
$\sum T_a$	**707.296,33 €**
$\sum T_{a-1}$	**698.096,58 €**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	**1,01**

$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita)	**709.266,12 €**
delta ($\sum T_a$ - $\sum T_{max}$)	**-1.969,79 €**

Attività esterne ciclo integrato RU	**0,00 €**